



COMUNE DI VENEZIA

SETTORE: Protezione Civile, Rischio Industriale

SERVIZIO: Protezione Civile - Gestione Rischi del Centro Storico e delle Isole

Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: Calligaro Marco

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PERS.GEDI.044 – CIG B1A89D75DE – ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ED. 10 - LOTTO 3. MANDATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE GARE, CONTRATTI, CENTRALE UNICA APPALTI ED ECONOMATO DELL'AREA ECONOMIA E FINANZA PER L'ACQUISTO DI N. 1.000 BUONI SOSTITUTIVI DEL PASTO ELETTRONICI PER I VOLONTARI DEI GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA DI € 6.739,20 AL CAP. 32003/12 DEL BILANCIO 2026

Proposta di determinazione (PDD) n. 558 del 04/03/2026

Determinazione (DD) n. 550 del 18/03/2026

Fascicolo N.4/11/2026 - MEZZI-ATTREZZATURE-BUONI PASTO-ACTV

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 18 dicembre 2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi finanziari 2026-2028 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 30/12/2025 sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-28 e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-28;
- con disposizione sindacale prot. 686386 del 24/12/2025 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Protezione Civile, Rischio Industriale;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 18/02/2009, è stato approvato il "Piano Comunale di Protezione Civile", nel quale sono specificate le attribuzioni in capo al Servizio Comunale di Protezione Civile;
- con Deliberazione n. 15 del 15/02/2012, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile, composto dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile e dai Gruppi Comunali Volontari di Protezione Civile;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e in particolare l'art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti, e gli artt. 183 e 191, in materia di impegni di spesa;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e i relativi allegati;
- il vigente Statuto del Comune di Venezia e in particolare l'art. 17 che disciplina le funzioni e i compiti dei Dirigenti;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia e in particolare gli artt. 13 e 14 in materia di impegni di spesa;

- il d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- La Legge regionale del Veneto n. 13 del 1° giugno 2022 “Disciplina delle attività di protezione civile”;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”

RICHIAMATI:

- l'art. 192 D.Lgs. 267/2000 e l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 che prescrivono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che prevede, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale;
- l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, le stazioni appaltanti procedono tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; ;
- Il D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito con legge 07/08/2012 n.135, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26 comma 3 della legge 23/12/1999 n. 488 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- i commi 449 dell'art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i., che prevedono, per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165 e s.m.i., l'obbligo di ricorrere alle convenzioni-quadro Consip o l'utilizzo dei parametri prezzo-qualità dei prodotti ivi presenti come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

***RICHIAMATI* altresì:**

- l'art. 48, comma 3, d.lgs. 36/2023, in forza del quale “restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2000) e l'art. 1, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle

imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, se disponibili;

ATTESO che:

- il Servizio Comunale di Protezione Civile è composto dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile e dai Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile;
- tra il volontario dei Gruppi Comunali di Protezione Civile e il Comune di Venezia non sussiste tuttavia alcuna configurazione di rapporto di lavoro;
- l'Ufficio Comunale di Protezione Civile, in occasione di interventi operativi, esercitazioni, assistenze e in ogni altra attività, si avvale dell'ausilio di personale volontario appartenente ai propri Gruppi Comunali di Protezione Civile e alle Associazioni in rapporto di collaborazione presenti sul territorio comunale, per un totale di circa 300 volontari;
- per l'espletamento delle attività di Protezione Civile, i volontari sono chiamati ad operare in qualsiasi orario e, di conseguenza, senza alcuna pianificazione nell'organizzazione dei propri pasti giornalieri;
- è fondamentale che i volontari di Protezione Civile si alimentino durante le attività, soprattutto quando si tratti di attività operative o comunque svolte in coincidenza con l'orario dei pasti;

CONSIDERATO che il Comune di Venezia ritiene che il volontario iscritto nel registro dei Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile - che stia operando su richiesta, per conto e a beneficio dell'Amministrazione Comunale nelle varie attività di istituto della Protezione Civile, mettendo a disposizione dell'Amministrazione stessa il proprio tempo libero in maniera totalmente gratuita e spontanea - non debba essere gravato della spesa necessaria al proprio pasto, qualora questo debba essere consumato durante le attività suddette;

RICHIAMATI in tal senso:

- l'art. 17, comma 3 del Decreto legislativo, 03/07/2017 n.117, che prevede che al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata;
- l'art. 32, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 02/01/2018, n.1 "Codice della Protezione Civile" che prevede che al volontario di Protezione Civile siano rimborsate le spese sostenute nel corso delle attività di istituto, come richieste dall'autorità di Protezione Civile competente;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, fornire ai volontari impegnati in attività di emergenza, o comunque disposte dal Servizio Comunale di Protezione Civile, un buono sostitutivo del pasto avente importo nominale di € 7,00, di importo uguale a quello corrisposto al personale dipendente, che si ritiene il minimo valore nominale assegnabile in ragione del costo della vita;

DATO ATTO che il diritto al rimborso delle spese sostenute per il pasto è disciplinato dalla disposizione P.G. n. 467422 del 08/11/2011 del Dirigente del Settore Protezione Civile, Rischio Industriale che prevede la fornitura del buono solo se il volontario abbia operato per almeno tre ore consecutive nelle fasce orarie 13.00-14.30 e 19.30-21.00 e quando non siano previste altre forme di refezione (mensa organizzata, pranzo al sacco, ecc.);

CONSIDERATO che è conseguentemente necessario poter disporre di una congrua dotazione di buoni pasto del valore nominale di € 7,00 cadauno, da fornire ai volontari comunali di Protezione Civile e a quelli delle Associazioni in rapporto di collaborazione, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il pasto durante le attività sopra citate;

PRESO ATTO che:

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135, prevede l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria (art. 1, comma 450, L. 296/2006);
- in forza del D.M. 2.12.2015 art. 1 avente ad oggetto: Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto "In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità di cui sopra, la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95", e pertanto risulta obbligatoria l'adesione alla specifico Accordo Quadro con Consip è attiva l'edizione n. 11 della convenzione CONSIP per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto in favore delle Pubbliche Amministrazioni, con disponibilità di acquisizione nel lotto 3;
- l'art. 37 commi 1 lettera a) e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 ha previsto la programmazione obbligatoria degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 140.000,00 euro, da effettuarsi attraverso l'azione di un "programma triennale degli acquisti di beni e servizi";
- rientra tra le funzioni del Servizio Centrale Unica Appaltante per Acquisto di Beni e Servizi, provvedere all'approvvigionamento in forma accentrata dei beni e dei servizi necessari al normale funzionamento dell'Ente e tra questi rientra anche l'acquisizione dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per i dipendenti, per i volontari temporaneamente presenti in Servizio Civile e per i volontari di protezione civile (D.M. 2.12.2015);
- con Deliberazione n. 71 del 21/12/2023 del CONSIGLIO COMUNALE "Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024- 2026" è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) contenente il Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026; nel citato programma è stato previsto l'acquisto di Buoni Pasto Elettronici con numero intervento (CUI) S00339370272202400027
- con determinazione DD 804 del 30/04/2024 (PDD 867 del 24/04/2024) l'Amministrazione

comunale, per tramite del Servizio Centrale Unica Appaltante per Acquisto di Beni e Servizi, cui è delegato l'approvvigionamento in forma accentrata dei beni e dei servizi necessari al normale funzionamento dell'Ente, ha aderito all'Accordo Quadro BUONI PASTO 10, attivo dal 29/05/2023, e nello specifico al Lotto 3 per il Veneto/CIG 9375804638, che indica quale fornitore aggiudicatario la ditta PELLEGRINI S.p.A. - P.I. e C.F. 05066690156, a valere per il periodo che va da giugno 2024 a maggio 2026;

VERIFICATO che le scorte di buoni pasto elettronici attualmente a disposizione del Servizio protezione civile sono esaurite;

DATO ATTO che occorre pertanto provvedere all'acquisto di un congruo numero di buoni pasto elettronici BPE, da distribuire ai volontari di protezione civile in ragione delle attività di istituto come sopra specificate;

PRESO ATTO che, sentiti gli uffici preposti presso il Servizio Centrale Unica Appaltante del Comune di Venezia, fino a maggio 2026 risulta ancora possibile l'approvvigionamento di buoni pasto elettronici utilizzando l'Accordo Quadro BUONI PASTO 10 - Lotto 3 per il Veneto, come sopra meglio specificato, nelle more del completamento dell'iter amministrativo previsto per l'adesione al nuovo accordo quadro in Consip;

VALUTATO che, non potendo attendere il completamento dell'iter di cui sopra, occorre provvedere all'acquisto di un congruo numero di buoni pasto elettronici per coprire il fabbisogno fino al 14/05/2026, dovendo poi necessariamente provvedere ad altro successivo approvvigionamento non appena operativo il lotto associato al nuovo accordo quadro in Consip;

QUANTIFICATA in n. 1.000 buoni sostitutivi del pasto la dotazione necessaria per la copertura delle suddette attività fino al 14/05/2026, fatte salve gravi emergenze protratte nel tempo e/o attività ad oggi non prevedibili;

RITENUTO quindi di procedere all'approvvigionamento di n. 1.000 buoni pasto elettronici (BPE), da fornire ai volontari comunali di protezione civile fino al 14/05/2026, con valore nominale € 7.00, percentuale di sconto 7,50% (con fatturazione alla consegna dei buoni a seguito di ordine di spesa), costo netto di un singolo buono: € 6,48 cui deve aggiungersi l'IVA al 4%, per un importo complessivo di 6.480,00 (o.f.e) più € 259,20 per IVA, per un totale complessivo di € 6.739,20;

DATO ATTO che la spesa calcolata alle condizioni indicate sopra, pari a € 6.739,20 (o.f. al 4% inclusi) per l'acquisto di n. 1.000 BPE per i volontari di protezione civile che sono ritenuti sufficienti a coprire tutte le attività del volontariato fino al 14/05/2026, sarà impegnata al cap. 32003/12 (*Altri beni di consumo*), codice gestionale 999 (*Altri beni e materiali di consumo n.a.c.*) – Azione di spesa PERS.GEDI.044 *Buoni pasto* – del Bilancio Pluriennale 2026-2028, per l'Esercizio Finanziario 2026;

RITENUTO inoltre, in virtù della su richiamata adesione dell'Amministrazione all'Accordo Quadro BUONI PASTO ed. 11 – lotto 3 presente in Consip, di dare mandato al Dirigente il Settore Gare, Contratti, Centrale Unica Appalti ed Economato dell'Area Economia e Finanza, alla predisposizione degli atti necessari all'acquisto di 1.000 buoni pasto elettronici presso la ditta

PELLEGRINI S.p.A. - P.I. e C.F. 05066690156, per un importo complessivo di € 6.739,20;

DATO ATTO di individuare il Responsabile Unico del Progetto dr. Marco Calligaro, quale referente per le attività e le azioni conseguenti all'acquisto posto in essere dal Settore Gare, Contratti, Centrale Unica Appalti, qualora non di competenza dello scrivente;

DATO ATTO:

- dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023, e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.;
- dell'avvenuta acquisizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del responsabile del progetto, firmata digitalmente come previsto dall'Allegato 1_B processo C_02 del vigente PIAO e acquisita agli atti con prot. n. 122872 del 04/03/2026;

ATTESO che il presente atto rientra tra quelli di competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 107 d.lgs. 267/2000 e che con la sottoscrizione finale della determinazione dirigenziale è assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del "Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni" del Comune di Venezia;

DATO ATTO che è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, c. 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013;

RICHIAMATI i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

D E T E R M I N A

- di procedere, in base alle motivazioni e secondo le modalità esplicitate in premessa, a dare mandato al Dirigente del Settore Gare, Contratti, Centrale Unica Appalti ed Economato dell'Area Economia e Finanza, alla predisposizione degli atti necessari all'acquisto in CONSIP BUONI PASTO ed. 10 – lotto 3, di 1.000 BPE presso la ditta PELLEGRINI S.p.A. - P.I. e C.F. 05066690156, fino al 14/05/2026, per un importo complessivo di € 6.739,20;
- di stabilire che:
 - a) il fine che si intende perseguire è quello di garantire ai volontari dei Gruppi Comunali di Protezione Civile e delle Associazioni che collaborano con il Servizio Comunale di Protezione Civile, il rimborso per le spese sostenute per il pasto durante le attività emergenziali e ordinarie, mediante la fornitura di buoni sostitutivi dello stesso;
 - b) l'oggetto della fornitura sono n. 1.000 buoni pasto elettronici dal valore nominale di €

7,00;

c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base sono state esposte in premessa;

- di impegnare a favore della ditta PELLEGRINI S.p.A. - P.I. e C.F. 05066690156 (BEN. 303446) **CIG B1A89D75DE** la somma complessiva di € 6.739,20 (o.f.i.);
- di imputare la spesa complessiva di € 6.739,20 a carico del capitolo 32003/12 (*Altri beni di consumo*), codice gestionale 999 (*Altri beni e materiali di consumo n.a.c.*) – Azione di spesa PERS.GEDI.044 *Buoni pasto* - del Bilancio Pluriennale 2026-2028 per l'Esercizio Finanziario 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che, ai fini della determinazione della competenza economica, la fornitura verrà resa dal 23/03/2026 al 14/05/2026;
- di pubblicare la presente determinazione ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37 del d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28 d.lgs. 36/2023;
- di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario mediante apposizione del visto di regolarità contabile, secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria prot. 521135 del 09/11/2016;
- di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, c. 7, del D. Lgs.18/08/2000, n. 267.

-

Francesco Vascellari / InfoCert
S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 18/03/2026